



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 101 SEDUTA DEL 04/02/2026

OGGETTO: Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 38 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente della Regione Stefania Proietti avente ad oggetto: "Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo espresso con nota del 30 gennaio 2026, prot. n. 2026-0022391;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.", e la relazione che lo accompagna;
- 2) di presentare all'Assemblea legislativa regionale il disegno di legge e la relazione, richiedendone l'approvazione a norma di legge, dando atto che la Presidente si farà carico dell'iter legislativo dello stesso assumendo tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

Oggetto: Disposizioni per la celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo.

RELAZIONE

Nell'anno 2026 ricorrerà l'VIII Centenario della morte di san Francesco d'Assisi (1226). Su proposta del governo Draghi e del ministro della cultura Dario Franceschini il Parlamento della Repubblica ha approvato la Legge 140/2022 "*Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi*". Su proposta della conferenza dei capigruppo parlamentari, sollecitati dai rappresentanti delle famiglie francescane e dal vescovo di Assisi, l'approvazione della Legge è avvenuta a Camere sciolte, quasi all'unanimità. Il Comitato nazionale previsto dalla Legge è stato istituito con DPCM del 27 aprile 2023 dal governo Meloni.

Già nel 1926 il VII Centenario francescano era stato celebrato con solennità e con una moltitudine di iniziative che ebbero il centro ideatore e promotore nella città di Assisi, in particolare per l'azione instancabile ed intelligente del podestà Arnaldo Fortini. Era l'Italia delle cento città. L'onda lunga di quegli eventi portò alla proclamazione di san Francesco a patrono d'Italia nel 1939 da parte della Santa Sede e all'introduzione di festa nazionale nel 1949 nella Repubblica italiana, fino al 1977. Ora è appena stata approvata la legge che ha introdotto nuovamente il 4 ottobre come festa nazionale.

Nel frattempo l'Italia era divenuta in attuazione della Costituzione anche l'Italia delle Regioni. In occasione dell'VIII Centenario della nascita di s. Francesco (1182-1982) la Regione Umbria istituì il "Comitato Regionale Umbro" e l'assessore alla cultura prof. Roberto Abbondanza sviluppò il progetto generale degli interventi culturali. La più importante delle iniziative fu l'organizzazione di cinque mostre nelle città di Assisi, Foligno, Narni, Perugia e Todi affidate a un comitato scientifico coordinato dal prof. Roberto Rusconi, allora docente di Studi francescani presso l'Università degli Studi di Perugia. Il Comitato nazionale fu più un comitato d'onore che realizzò poche iniziative, limitate in prevalenza ad alcuni convegni.

I Centenari sono occasioni per "elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi" (art. 4 L. 140/2002), promuovendo attività di ricerca, editoriali, formative, espositive, anche nella prospettiva della promozione turistica.

Oggi, in un contesto storico, civile e religioso molto trasformato, i valori francescani sono declinati e attualizzati anche secondo sensibilità nuove: dialogo civile e interreligioso, pace, cura del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creato come casa comune, solidarietà. La promozione di iniziative volte a diffondere e a dare concretezza a questi valori rientra a pieno titolo nei valori fondanti la Regione Umbria.

La ricorrenza degli altri Centenari francescani (*VIII Centenario della morte di Francesco d'Assisi (1226), della canonizzazione del Santo e della fondazione della chiesa di S. Francesco (1228) e della proclamazione della chiesa di S. Francesco come "caput et mater" dell'Ordine dei frati Minori (1230) e della ricorrenza del I Centenario della morte di Paul Sabatier (1928), padre della moderna storiografia francescana*) può permettere di programmare con tempi adeguati iniziative nel quinquennio (2026-2030).

Infatti, il Centenario della canonizzazione del Santo e della fondazione della basilica di S. Francesco (1228) e della sua proclamazione (1230) come "caput et mater" dei frati Minori e centro attrattivo e propulsivo del francescanesimo e dei suoi valori potranno essere occasioni per meglio comprendere lo sviluppo e la fortuna della immagine di s. Francesco nel corso dei secoli. La presenza dei francescani ha costellato di chiese intitolate al Santo di Assisi l'Europa e poi il mondo, facendone centri di irradiazioni di valori che si sono rinnovati nel tempo in contesti diversi: dall'idea originaria di diffusione della civiltà dell'Europa cristiana alla più rispettosa inculturazione, adattando modalità di trasmissione e contenuti nel rispetto e nella valorizzazione di contesti culturali diversi.

Infine il primo Centenario della morte di Paul Sabatier (1928) potrà offrire l'occasione di uno spaccato dell'Umbria tra '800 e '900. Lo studioso calvinista pubblicò la *Vie de saint François* (1893), alla quale arrise un grande successo editoriale. Per questo egli fu candidato al Nobel per la letteratura, ma subì anche le censure del Sant'Uffizio romano. Sabatier rianimò l'immagine ormai sclerotizzata del Santo di Assisi e rispolverandola dalle sacrestie ne fece un oggetto diffuso di interesse culturale e di civiltà. Sabatier risiedette per molti anni in Assisi (dove fondò la Società internazionale di Studi francescani e anche una mensa scolastica) e da lì imbastì relazioni culturali di livello internazionale, come dimostra il suo eccezionale archivio di corrispondenze conservato ad Urbino. Per la nostra regione, sono di particolare interesse le relazioni umane e religiose che ebbe con molti esponenti del modernismo, movimento di rinnovamento culturale e religioso che poi sarebbe stato censurato dalla Sede apostolica.

In occasione dell'Ottavo Centenario del Cantico delle Creature, il Governo con D.P.C.M 31 luglio 2025, recante approvazione della proposta di modifica ed integrazione dell'Elenco del programma dettagliato degli interventi del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui all'Allegato 1 del DPCM 11 giugno 2024, di modifica del Programma Caput Mundi, di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto, nonché di modifica del Piano delle Azioni del Progetto Accoglienza, approvato con DPCM 10 aprile 2024, come integrato dall'Allegato 3 del citato DPCM 11 giugno 2024, unitamente alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ripartizione dei maggiori fondi ha riconosciuto l'Umbria come seconda tappa nazionale del Giubileo della Speranza dopo Roma, inserendola ufficialmente nella cabina di regia di Palazzo Chigi.

Inoltre con norma giubileo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 (in G.U. 09/08/2025, n. 184) art. 2, c. 10 è stata estesa alla Regione Umbria la norma che ha permesso alla regione Umbria, attraverso il Capo del Dipartimento della protezione civile, di avvalersi delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Altresì deve essere considerato che con decreto del 16 gennaio 2026 della Penitenzieria Apostolica, Papa Leone XIV ha istituito uno speciale Anno Giubilare in commemorazione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, con inizio il 10 Gennaio 2026 e termine il 10 Gennaio 2027, che porterà ulteriori flussi di pellegrini e visitatori ad aggiungersi ai flussi turistici e ai pellegrinaggi già previsti per la ricorrenza del Centenario, verso Assisi e di conseguenza verso tutta la regione Umbria.

Il disegno di legge si compone di 11 articoli di seguito descritti.

Con il presente disegno di legge la Regione Umbria nell'ambito di quei valori fondamentali che caratterizzano la propria identità (**Art. 1 del DDL**), celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte e promuove una serie di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del Santo. La vicenda storica e umana di Francesco assurge infatti, a simbolo universalistico di pace, fraternità, coscienza ecologica e dialogo tra culture, valori oggi più che mai attuali in una congiuntura storica segnata da conflitti, disuguaglianze e crisi ambientali. Interpretare e diffondere questo messaggio significa farsi promotori di una cultura di pace e responsabilità civile che appartiene a pieno titolo ai caratteri identitari della nostra tradizione.

ART. 2 (*Esercizio delle funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario*)

Con l'art. 2 del DDL, le funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario (di seguito nel testo *Centenario*), di attuazione e gestione, sono incardinate presso la Presidenza della Regione.

A supporto della Presidenza è preposta un'unità di missione quale sede di raccordo interdirezionale tra le strutture regionali competenti (di seguito nel testo *unità di missione*).

L'unità di missione è incardinata nel Servizio competente in materia di affari generali, cerimoniale e comunicazione della Presidenza della Regione, che assicura il supporto amministrativo, contabile e organizzativo necessario allo svolgimento delle attività di coordinamento connesse alle celebrazioni,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

integrato dalle direzioni regionali competenti per materia e da tre componenti dell'Ufficio di Gabinetto della Presidente.

Tale unità non costituisce una struttura organizzativa autonoma in quanto è costituita mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nell'ambito degli uffici esistenti, senza determinare quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La previsione di tale unità non comporta pertanto né l'istituzione di nuovi uffici né l'incremento della dotazione organica regionale.

L'unità di missione ha il compito di promuovere e favorire le iniziative riguardanti la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi secondo le finalità e le disposizioni di cui alla presente legge.

In particolare, l'unità di missione:

- promuove e coordina le attività della Regione, i contatti con gli Enti Locali (Province e Comuni Umbri) finalizzati alle proposte e agli eventi celebrativi, le attività interdirezionali;
- coadiuva il cerimoniale e le attività della Presidenza finalizzate alla partecipazione agli eventi del Centenario;
- propone alla Giunta regionale, ai fini della sua valutazione ed approvazione, il programma regionale celebrativo dell'ottavo centenario e le linee prioritarie di intervento;
- provvede altresì, al coordinamento regionale delle attività ed alla formulazione di proposte di cui alla presente legge;
- trasmette inoltre, le iniziative riconosciute al Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi) per l'inserimento nel calendario nazionale degli eventi.

La partecipazione ai lavori dell'unità di missione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e può essere prevista, a supporto dei lavori del medesimo, la partecipazione di personale degli Enti strumentali della Regione, in particolare di Sviluppumbria.

La norma prevede infine la creazione, sul portale istituzionale della Regione senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, di una sezione autonoma dedicata alle celebrazioni, destinata a raccogliere, documentare e rendere visibili tutte le iniziative promosse, patrocinate o riconosciute di particolare autorevolezza dalla Giunta regionale in raccordo con il Comitato nazionale, al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente DDL hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 *(Attività di informazione e comunicazione realizzate dalla Regione)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 3 prevede la predisposizione e la realizzazione di un programma di informazione e comunicazione da parte della Regione Umbria finalizzato alla conoscenza presso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale della celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Art. 4 *(Sostegno alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati)*

L'art. 4, al fine di coinvolgere tutto il territorio regionale nelle celebrazioni del Centenario, prevede il sostegno da parte della Regione, alle iniziative dei Comuni e Province dell'Umbria e di altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore, nella realizzazione di interventi che hanno lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero francescano, esercitando altresì, un'azione di coordinamento di tali iniziative in raccordo con quelle promosse dal Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 140/2022.

La norma prevede inoltre, il sostegno da parte della Regione, a forme di collaborazione con altre regioni o paesi esteri attraverso la stipula di appositi accordi e/o intese, finalizzate a diffondere la conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dell'eredità spirituale del Santo.

La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplinerà i criteri e le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 5 *(Iniziative della Regione)*

Le celebrazioni per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco previste per il 2026 *(che includeranno eventi religiosi, pellegrinaggi presso luoghi significativi, rivisitazioni storiche, mostre, conferenze, concerti produzioni teatrali/artistiche ed altre manifestazioni/eventi)*, costituiscono un'indiscutibile opportunità di promozione turistica e culturale per l'intera Regione, una possibilità per conciliare l'aspetto spirituale con le tante risorse culturali, teatrali e territoriali umbre.

La Regione, su proposta dell'unità di missione, intende supportare quelle iniziative che facilitano l'accesso alla cultura, alla informazione, ai luoghi di ricreazione e pubblico spettacolo, come le produzioni cinematografiche e artistiche, le mostre, le produzioni teatrali, l'organizzazione di una mostra presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, in accordo con il Ministero della Cultura, per l'esposizione di opere e testimonianze legate a San Francesco e intende operare per la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario anche attraverso l'attività celebrativa degli enti territoriali con la collaborazione degli archivi di Stato, al fine di diffondere il pensiero francescano.

La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplinerà i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno alle iniziative di cui al presente articolo.

Art. 6 *(Iniziative in materia di solidarietà e politiche giovanili)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Regione, nel segno dei valori francescani e riconoscendo il ruolo dei giovani nella società quali agenti fondamentali del cambiamento e dello sviluppo sociale, su proposta dell'unità di missione, intende supportare le iniziative che favoriscono le attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa finalizzate all'ascolto e all'accoglienza dei giovani e dei soggetti a rischio di emarginazione o di povertà e le iniziative a sostegno dei centri di aggregazione, intende altresì, sostenere le iniziative specifiche in ambito formativo e dell'istruzione ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura come rappresentata nell'arte nel corso dei secoli.

La norma proposta infine, prevede il sostegno alle iniziative di promozione delle politiche dirette ad assicurare il diritto all'attivazione nel mondo del lavoro e della ricerca, all'inclusione sociale e delle persone con disabilità.

La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, individuerà le forme di attuazione delle attività di cui al presente articolo e ne disciplinerà i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno.

Art. 7 – *(Inserimento nella rete regionale delle cure palliative pediatriche di un hospice pediatrico)*

La presente proposta di articolo di legge regionale, si inserisce nel quadro delle celebrazioni dell'ottavo centenario francescano, cogliendo l'occasione per promuovere un'iniziativa di alto valore sociale e sanitario: la realizzazione di un hospice pediatrico nell'ambito di un presidio ospedaliero territoriale, "opera segno" dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, dedicato alle cure palliative pediatriche e al sostegno alle famiglie di minori affetti da patologie inguaribili, con l'intento che la legge produca non solo effetti meramente celebrativi dell'evento ma generativi e duraturi nel tempo, attraverso la realizzazione di un'opera indirizzata ai più fragili.

La Legge 15 Marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), sancisce la tutela del diritto del malato ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore come prestazioni sanitarie facenti parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Tra le altre previsioni, tale Legge stabilisce l'istituzione di una rete di Cure Palliative Pediatriche (CPP), riconoscendo per suo tramite particolare tutela ed attenzione agli specifici bisogni del paziente pediatrico e della famiglia, che insieme affrontano il percorso di malattia.

Le Cure Palliative Pediatriche (CPP) sono definite come "l'attiva presa in carico globale di corpo, mente e spirito del bambino che comprende il supporto attivo alla famiglia. Hanno come obiettivo la qualità della vita del paziente e della famiglia, non precludono la terapia curativa concomitante" (World Health Organization, 1998).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Regione Umbria è stata tra le prime ad intraprendere il percorso delle cure palliative. Le cure palliative nacquero in Italia nei primi anni 80 sul modello del movimento Hospice in Gran Bretagna.

Alla fine degli anni 80 alcuni medici degli ospedali tra cui Assisi, Spoleto, Narni e Gubbio che si occupavano di terapia del dolore, iniziarono ad assistere anche a domicilio persone con patologie croniche evolutive in fase terminale, andando oltre il solo controllo del dolore.

Nacquero allora équipe multidisciplinari, che offrivano un'assistenza globale al malato e alla famiglia, che si consolidarono negli anni 90 con l'impegno determinante delle associazioni di volontariato nate in particolare ad Assisi, Spoleto e Gubbio che, ancora oggi, si adoperano per l'assistenza domiciliare in collaborazione con il Sistema Sanitario Regionale.

Furono poi istituiti i servizi aziendali di cure palliative consolidando il determinato apporto del terzo Settore e con la successiva apertura degli Hospice di Spoleto, Perugia e Terni tuttora attivi.

La Regione Umbria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 108 del 17/2/2021 sul "Potenziamento della rete per le cure palliative e la terapia del dolore per adulti e implementazione rete cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica", recepisce le disposizioni nazionali e stabilisce la volontà di dare attuazione alla rete di Cure Palliative Pediatriche regionale; successivamente con DGR n. 185 del 06/03/2024 ha approvato "la Rete regionale di Cure palliative pediatriche e terapia del dolore" e ha istituito, presso l'Azienda ospedaliera di Perugia Struttura complessa di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale - il "Centro regionale specialistico di Cure palliative pediatriche e terapia del dolore".

La proposta di attivazione dell'hospice si inserisce nell'ambito del "Piano di potenziamento delle cure palliative e delle Rete regionale delle cure palliative" approvato con DGR n. 79 del 30/01/2026 in attuazione della Legge 197/22 e DM 77/22.

Dall'analisi dei dati di ricovero pediatrici è emerso un bisogno alle cure palliative stimabile in circa 500 minori. Di questi, circa 150 con bisogno di cure palliative altamente specialistiche che sono attualmente presi in carico dalla esistente Rete di Cure Palliative Pediatriche (rif. D.G.R. 76 del 30/01/2026).

In ambito pediatrico, malattia inguaribile non sempre significa mortale; più spesso significa: malattia grave con cui il paziente dovrà convivere per molti anni. Anni in cui oltre alla propria sofferenza, il bambino malato cronico grave impone alla famiglia un carico emotivo, finanziario e logistico pesante, a volte ai limiti della sopportabilità. Far vivere meglio, non può quindi essere limitato al controllo di sintomi fastidiosi (anche se questa rimane una parte importante); comprende anche tutte le forme di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riabilitazione, i processi educativi, l'eliminazione di disagio sociale, solitudine, stress anche a carico dei caregiver e delle famiglie.

L'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), disciplina l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita (Hospice), ponendola a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale.

La Regione Umbria non dispone di un Hospice pediatrico e, inoltre, deve raggiungere il pieno soddisfacimento degli standard del DM 77/2022 (con 8/10 posti letto in Hospice ogni 100.000 abitanti) e garantire la completa attivazione della Rete regionale delle Cure Palliative per adulti, nonché della Rete regionale delle Cure Palliative pediatriche.

L'hospice pediatrico nell'ambito di un presidio ospedaliero territoriale in stretta correlazione con il processo di ridefinizione della rete ospedaliera regionale, si inserisce, quindi, nell'ambito del "Piano di potenziamento delle cure palliative e delle Rete regionale delle cure palliative" approvato con DGR n. 79 del 30/01/2026 in attuazione della Legge 197/22 e DM 77/22.

Con l'articolo 7 viene pertanto disposto il sostegno della Regione Umbria alla realizzazione di un Hospice pediatrico presso un presidio ospedaliero territoriale nell'ambito dell'opera di riconfigurazione del presidio stesso, che sarà attuata nell'ambito della complessiva riqualificazione della rete regionale delle cure palliative e della rete regionale ospedaliera, oggetto della programmazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale.

Prevedere l'istituzione di un Hospice pediatrico quale struttura che opererà a livello regionale, strutturato in modo tale da accogliere minori affetti da patologie oncologiche e non oncologiche e le rispettive famiglie che necessitano di cure palliative specialistiche e che per motivi clinici, sociali o organizzativi non possono o non devono essere gestiti in altri setting (domicilio, ospedale) consentirà di completare la rete regionale oncologica pediatrica, oltre a garantire l'appropriatezza delle prestazioni erogate.

La realizzazione di un hospice pediatrico nell'ambito di un presidio ospedaliero territoriale è destinata ad avere un impatto rilevante sulla qualità dell'assistenza ai minori con patologie inguaribili e alle loro famiglie, contribuendo a:

- rafforzare la rete regionale di cure palliative pediatriche;
- evitare, per quanto possibile, lunghi ricoveri in strutture ospedaliere non dedicate;
- offrire un contesto assistenziale che integri dimensione sanitaria, psicologica, sociale e spirituale, in linea con i valori ispiratori della tradizione francescana.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'attivazione dell'Hospice Pediatrico si articola secondo i seguenti parametri tecnico-gestionali:

- la stima dei costi di gestione dell'Hospice pediatrico tiene conto delle tariffe vigenti, coerentemente con quanto attualmente disposto dalla DGR 465/2024 per l'hospice, nonché del dimensionamento di ciascun nucleo di cui può comporsi la struttura (minimo 6 pazienti, ai sensi del RR 2/2022). Una valutazione complessiva risulta essere pari a circa 590/650 mila euro anno a nucleo (6 pl), tenendo conto di un tasso di occupazione del 80% e della differenza tra la tariffa base e massima, a valere sulle risorse del fondo sanitario destinate all'erogazione dei LEA;
- la continuità assistenziale e l'operatività della struttura saranno assicurate attraverso l'impiego di personale in possesso di comprovate competenze specialistiche, nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa e dell'equilibrio organico complessivo dell'Azienda Sanitaria.
- l'intervento prevede una parziale riconversione funzionale del presidio e la rimodulazione volumetrica di spazi preesistenti, integrata dalla realizzazione di aree comuni funzionali agli standard assistenziali previsti. L'impegno di spesa stimato, pari a circa 2 milioni di euro, trova copertura finanziaria mediante il reinvestimento di economie di gestione derivanti da fondi patrimoniali già stanziati nel bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria Territoriale competente.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse ordinarie del Fondo Sanitario Regionale (FSR) nonché delle quote destinate agli investimenti da riprogrammare, senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Umbria

Art. 8 *(Interventi per l'accessibilità dei luoghi francescani)*

La Regione Umbria nutre un indiscusso interesse per la figura di San Francesco, specie in quanto terra di origine del Patrono. Sono numerosi i luoghi d'interesse (oltre ad Assisi) nel territorio regionale, meta di pellegrini e testimonianza del passaggio e della potenza spirituale del Santo. La Regione, al fine di favorire l'accessibilità ai luoghi francescani sul territorio regionale, predispone un programma per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale sia all'interno del territorio regionale sia in collegamento con le altre regioni, con riferimento alle previsioni connesse ai flussi di visitatori in occasione dello svolgimento di celebrazioni e manifestazioni legate all'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

L'Umbria essendo la regione di riferimento per il sistema dei cammini religiosi in generale e per le Vie e Cammini di Francesco in particolare, favorisce la conoscenza e la fruizione della rete delle vie e dei cammini francescani che insistono sul territorio regionale nell'ambito del sistema dei cammini di cui

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 15, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo).

I "cammini" citati sono "gli itinerari di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché un'occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, religiosi e culturali e dei territori interessati. In coerenza con la visione del Consiglio d'Europa, i cammini attraversano una o più regioni, possono far parte di tracciati europei, si organizzano intorno a temi di interesse storico, culturale, artistico, religioso o sociale" (art.15, lett. a) LR n. 23/2024).

Con DGR N. 936 del 23/09/2025 è stata prevista l'adesione della Regione Umbria come socio fondatore **dell'Associazione "Vie e Cammini di Francesco"** il cui scopo è quello di coordinare e armonizzare - nell'ambito e in coerenza con le iniziative avviate dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti in materia - le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come la rete di vie e cammini di rilevanza turistico culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi che insistono sul territorio italiano.

La Regione mediante la partecipazione in qualità di socio fondatore all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco" persegue:

- a) l'adozione strategie condivise di valorizzazione delle vie e cammini tra istituzioni centrali, regionali e locali, gestori di itinerari, associazioni, enti religiosi, operatori pubblici e privati e comunità ed enti locali;
- b) la realizzazione di programmi e progetti finalizzati al miglioramento della fruibilità, dell'accessibilità e dei servizi di accoglienza,
- c) l'implementazione di sistemi di monitoraggio, per la raccolta di dati su flussi turistici e sui relativi impatti
- d) il coordinamento delle varie iniziative, centrali, regionali e locali, attraverso la costruzione di reti di operatori e di partenariati nazionali e internazionali;
- e) la promozione di progetti di accoglienza donativa.

È previsto infine, che la Regione, attraverso il portale della Regione per il Turismo promuova la conoscenza e la fruizione del sistema dei cammini francescani senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'art. 9 del DDL, in conformità alla legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile), si disciplinano le necessarie attività di protezione civile da mettere in atto in occasione della presenza nel territorio regionale di un notevole afflusso di visitatori e pellegrini partecipanti agli eventi legati alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.

Le attività di cui al presente articolo si svolgono in coordinamento con il Sistema nazionale di protezione civile, anche per il tramite delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo competenti, nel quadro dei principi di leale collaborazione e di unitarietà dell'intervento, mediante la stipula di protocolli, intese o altri strumenti di cooperazione istituzionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La norma prevede, al comma 2, il riconoscimento agli enti locali di contributi nei limiti dei maggiori oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di protezione civile strettamente connessi agli eventi e alle celebrazioni francescane. La Giunta Regionale, con proprio atto, disciplinerà i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente comma.

La norma prevede infine, ai commi 4 e 5, che la Regione, nell'ambito delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, in raccordo con le aziende sanitarie regionali, assicuri il potenziamento temporaneo e mirato dei servizi sanitari territoriali, ospedalieri ed emergenza-urgenza, inclusi i servizi di pronto soccorso e le altre strutture sanitarie insistenti sulle aree interessate dagli eventi e dalle celebrazioni francescane, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai visitatori, ai pellegrini e alla popolazione residente. Tale potenziamento è attuato nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da disposizioni statali o da altri strumenti di finanziamento sovraordinati.

Ove disposizioni della legislazione statale vigente o sopravvenuta prevedano specifici stanziamenti destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi delle attività di protezione civile e dei correlati interventi sanitari connessi alle celebrazioni dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, tali risorse possono concorrere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle medesime disposizioni statali, alla copertura dei maggiori oneri sostenuti dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti operativi del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10 (Norma finanziaria)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con l'art. 10 vengono individuate le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione di quanto previsto agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente DDL, come di seguito dettagliate nella relazione tecnico – finanziaria.

Art. 11 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si propone alla Giunta regionale di fare propria la proposta di adozione del presente disegno di legge, prevedendo per il suo esame la procedura d'urgenza.

Relazione Tecnico Finanziaria**Articolo 1**

L'articolo 1 del DDL definisce le finalità generali della legge regionale rispetto alla ricorrenza degli 800 anni della morte di San Francesco.

Rispetto ai contenuti le disposizioni rappresentano principi generali, e sono prive di effetti finanziari e non determinano pertanto oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2

L'articolo 2 al comma 1 prevede che le funzioni per l'attuazione della legge siano allocate presso la Presidenza della Giunta Regionale con il supporto di una unità di missione quale sede di raccordo interdirezionale tra le strutture regionali competenti.

L'unità di missione una unità di missione per le celebrazioni dell'VIII Centenario con funzioni di proposta e raccordo operativo per l'attuazione della legge e per la predisposizione del programma regionale celebrativo dell'ottavo centenario.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 sono prive di effetti finanziari in quanto finalizzate ad individuare le modalità di coordinamento, la composizione e le funzioni dei soggetti, tra cui il Servizio Cerimoniale della Presidenza della Giunta Regionale, cui incombono funzioni di raccordo e programmazione. Sia il servizio cerimoniale che l'unità di missione operano con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il comma 7 prevede la realizzazione sul portale istituzionale della Regione di un'apposita sezione dedicata alle celebrazioni, destinata a raccogliere, documentare e rendere visibili tutte le iniziative promosse, patrocinate o riconosciute di particolare autorevolezza dalla Giunta regionale. Tali previsioni non determinano effetti finanziari in quanto le attività ivi previste sono realizzate a fronte delle ordinarie attività di gestione del sito internet regionale realizzate con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3

L'articolo 3 prevede l'attivazione di un piano di informazione e comunicazione presso l'opinione pubblica da parte della Regione Umbria in occasione delle celebrazioni francescane 2026.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al fine di elaborare le stime relative agli oneri finanziari connessi alle attività di informazione e comunicazione si è tenuto conto delle principali evidenze relative alle campagne di comunicazione turistica realizzate dalla Regione Umbria nel corso degli ultimi anni individuando, nell'ambito delle modalità tecniche di uso comune una scelta dei mezzi di comunicazione articolata come segue:

- Testate televisive a rilevanza nazionale
- Testate radiofoniche a rilevanza nazionale
- Comunicazione digitale

Sulla base dei riferimenti di mercato per quanto riguarda le attività sulle principali reti televisive generaliste (Rai, Mediaset, La7) in funzione delle caratteristiche del posizionamento nelle varie fasce orarie – day time in particolare- attraverso spot dedicati può essere stimato in euro 60.000 a settimana + iva sulla base dei listini delle principali concessionarie (rai Pubblicità e Publitalia) per cui prevedendo l'acquisto di pacchetti per complessive tre settimane si stima un costo pari a circa 73.200 euro a settimana per un totale di euro 219.600 arrotondati ad euro 220.000.

La campagna di informazione e comunicazione si potrà giovare dell'integrazione con le campagne di comunicazione turistica della Regione Umbria ottenendo condizioni particolarmente favorevoli in termini contrattuali.

Per quanto riguarda gli spot radiofonici sono stati considerati i valori dei principali listini medi delle emittenti nazionali ricavando un costo medio per uno spot di 15 secondi pari a circa 150 euro + iva per un totale di euro 183 euro a spot. Si prevede di contrattualizzare la messa in onda di 200 spot nel corso del 2026 per un totale di euro 36.600 arrotondati ad euro 37.000.

Per quanto riguarda la comunicazione via attraverso canali digitali si è considerato anche in questo caso il profilo di costo estratto da dati medi derivanti dalla gestione di campagne di comunicazione della Regione Umbria in ambito turistico considerando il costo di una campagna su Meta ADS (Google) in cui costo giornaliero può essere stimato in circa 100 euro giornalieri + iva per un totale di euro 122 al giorno.

Si è stimata la contrattualizzazione di una campagna per 300 giornate per un costo totale di euro 36.600.

Tipologia di mezzo di comunicazione	Costo previsto
Testate televisive nazionali	220.000
Testate radiofoniche	37.000
Comunicazione web e digitale	36.600
Totale	293.600

Gli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3 possono essere stimati complessivamente in euro 300.000

Articolo 4

L'articolo 4 prevede al comma 1 il sostegno alle iniziative dei Comuni del territorio regionale e di altri soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di iniziative che hanno lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero francescano, esercitando altresì, un'azione di coordinamento di tali iniziative in raccordo con quelle promosse dal Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 140/2022.

A tal fine si prevede di sostenere iniziative culturali e di diffusione della presenza e dell'opera di San Francesco in Umbria.

Al fine della quantificazione degli oneri finanziari inerenti tale disposizione possono essere individuati parametri medi ricavati essere individuati con riferimento ai contributi medi inerenti le contribuzioni ad iniziative realizzate da enti locali, quindi della medesima fattispecie con gli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

enti locali attivate per iniziative culturali nell'ambito delle previsioni di cui alla legge regionale 4/2011. In questo senso appare possibile individuare tre tipologie di iniziative.

- 1) Iniziative di rilievo locale che hanno un profilo finalizzato alla diffusione del pensiero e dell'opera di San Francesco sul territorio comunale che possono prevedere un contributo massimo di euro 10.000
- 2) Iniziative di rilievo sovra comunale rispetto al tipo di pubblico destinatario o per la diffusione data all'iniziativa, ovvero per il carattere sovracomunale che la stessa assume per determinati territori della Regione Umbria che possono prevedere un contributo massimo di euro 30.000
- 3) Iniziative ed interventi di rilievo provinciale o regionale che possono prevedere un contributo massimo di euro 40.000.

In ogni caso potranno essere sostenute anche iniziative che prevedano un contributo superiore, nel rispetto del tetto massimo di spesa previsto dall'art. 4. Inoltre i contributi saranno erogati nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dagli enti proponenti. Si può stimare una partecipazione a questa forma di iniziative del 30% degli enti locali (92 comuni e due province) per un totale 28,2 arrotondato a 30 enti locali.

Considerando gli interventi proposti distribuiti per il 90% tra le prime due tipologie di interventi con una prevalenza delle iniziative di rilievo regionale promosse prevedibilmente degli enti locali di maggiori dimensioni, il costo complessivo stimato delle iniziative che potranno essere realizzate da parte di enti locali ammonta ad euro 600.000 come illustrato nella tabella seguente.

Tipo di iniziativa	Importo contributo	Numero iniziative	Totale
Iniziative locali	10.000	17	170.000
Iniziative di rilievo sovra comunale	30.000	9	270.000
Iniziative di rilievo provinciale o regionale	40.000	4	160.000
Totale		30	600.000

Per quanto concerne la stima degli oneri finanziari connessi al sostegno delle iniziative promosse da soggetti privati, enti ecclesiastici, enti del terzo settore, le stime inerenti gli oneri finanziari sono state realizzate considerando il complesso delle attività afferenti il sostegno della Regione ad iniziative promosse da soggetti pubblici e privati ai sensi delle disposizioni di cui art. 10, comma 1, legge regionale n. 4/2011, nella forma della collaborazione. Annualmente infatti vengono per tale finalità stanziare risorse pari a circa 475.000 euro al capitolo 0581_S del bilancio regionale di cui circa 360.000 a favore di soggetti privati per la realizzazione di iniziative in collaborazione con la Regione Umbria.

Tali risorse sono gestite nella forma della collaborazione prevedendo un contributo che in linea di massima non supera il 50% dei costi oggetto successivamente si rendiconto.

Annualmente in media le iniziative promosse da soggetti privati cui partecipa la Regione Umbria sono circa 60 con assegnazioni di risorse che in media per ciascuna iniziativa ammontano a circa 6.000 euro.

Ai fini della stima delle risorse da destinare al sostegno di iniziative coerenti con le celebrazioni dell'VIII centenario si è dapprima considerata la assegnazione in media di un contributo pari all'80% dei costi in ragione della specificità delle iniziative tale per cui il contributo medio è stato stimato in euro 9.600. Moltiplicando tale importo per il numero delle iniziative che si presume di sostenere sulla base della proxy rappresentata dal numero

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iniziative della analoga tipologia sostenute ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 4/2011 determinate in ragione della specificità dei contenuti delle iniziative che potranno formare oggetto di sostegno nel numero stimato di 40 si determina una stima del fabbisogno pari a 396.000,00.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 4 lo stesso prevede l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Unità di Missione. Lo stesso pertanto non termina effetti finanziari.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede che la Regione favorisca forme di collaborazione con altre regioni o paesi esteri per la diffusione della conoscenza e della vita del Santo. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale trattandosi di attività istituzionale dell'ente.

La stima degli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge può essere determinata in euro 996.000 (euro 600.000 + 396.000) arrotondata ad euro 1.000.000.

Articolo 5

Con l'articolo 5 vengono disposti interventi diretti da parte della Regione Umbria per celebrare e promuovere i valori francescani promuovendo direttamente o partecipando ad iniziative di particolare rilevanza definite al comma 1.

Per quanto concerne le stime inerenti gli oneri di cui all'articolo la valutazione ha considerato distintamente le fattispecie identificate sulla base:

- 1) di stime riferite al costo di iniziative come nel caso di produzioni cinematografiche quali documentari, produzioni di cortometraggi quali ricavabili ai valori medi di mercato sulla base della documentazione in possesso della Regione Umbria rispetto al costo di iniziative assimilabili sostenute ai sensi normativa regionale vigente anche alla luce delle forme di autofinanziamento previste dalla normativa vigente oltre.
- 2) per quanto concerne le produzioni teatrali si sono considerati i valori medi come ricavabili dalla serie storica dei dati relativi alle produzioni teatrali oggetto di finanziamento nell'ambito dei provvedimenti regionali di sostegno allo spettacolo dal vivo oggetto di contribuzione con risorse FSC e del programma regionale del FESR 2021- 2027 nell'ambito dell'avviso di cui alla misura 1.3.4. per il sostegno alla produzione di spettacoli dal vivo.
- 3) Per quanto riguarda la realizzazione diretta di mostre da parte della Regione sono stati tenuti in considerazione ai fini dell'elaborazione delle stime i costi medi di locazione di attrezzature per la realizzazione ed attrezzaggio di stand nell'ambito di fiere e mostre nazionali ed internazionali sulla base di contratti in essere dell'amministrazione regionale con riferimento ad attività di organizzazione di manifestazioni ed eventi nell'ambito dei programmi PR FESR 2021 – 2027 e CSR FEASR 23-27 che pertanto rappresentano i riferimenti dal punto di vista del costo per analoghe tipologie di manifestazione a livello nazionale ed internazionale.
- 4) Per quanto concerne la mostra da effettuarsi presso la Galleria Nazionale si è tenuto conto dei costi propri di iniziative che hanno visto la Galleria Nazionale ospitare mostre di rilievo nazionale ed internazionale nel recente passato considerando nello specifico la partnership per la specifica iniziativa da realizzare con il Ministero della Cultura ed altri soggetti pubblici e privati.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- 5) Con riferimento alle iniziative di valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario si è fatto riferimento alle iniziative analoghe realizzate sia a livello regionale che nazionale rispetto allo specifico tema.

Le stime effettuate restituiscono i seguenti risultati:

Tipologia produzioni artistiche	Valore unitario medio	Numero di produzioni sostenute	Totale
Produzioni cinematografiche ed assimilate (50% dei costi)	200.000 x 50%	1	100.000
Produzioni documentari (60% dei costi)	70.000 x 60%	1	42.000
Produzioni teatrali	50.000	1	50.000
Totale		3	192.000

Per un totale di euro 192.000.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla realizzazione diretta di da parte della Regione Umbria di Le voci di costo analitiche previste dai contratti in essere applicabili alle tipologie di iniziative analoghe sono le seguenti:

- Costo allestimento di mq. 96 = 38.400 + IVA
- Progettazione allestimento, grafica dell'evento, inviti e comunicazione 6.900 + IVA
- Costi attrezzature non digitali 2000 euro + IVA= euro 2.240
- Costi vari di produzione video e materiali digitali per evento della durata massima di 5 minuti euro 5.000 + IVA

La stima dei costi può essere pertanto riepilogata nella tabella seguente.

	Costo	Iva	Costo con Iva
Allestimento mq. 96	38.400	8.448	46.848
Progettazione, grafica evento ecc.	6.000	1.320	7.320
Attrezzature	2.000	440	2.440
Produzioni video per eventi	5.000	1.100	6.100
Totale	51.400	11.308	62.708

Gli oneri stimati per la realizzazione della mostra di iniziativa regionale possono essere pertanto stimati in euro 62.708 arrotondati ad euro 63.000. Per quanto concerne il costo della mostra di rilevanza nazionale ed internazionale presso la Galleria Nazionale dell'Umbria, dai contatti intercorsi rispetto alle necessarie attività propedeutiche e preliminari all'organizzazione e considerando la partecipazione agli oneri connessi all'organizzazione del Ministero delle Cultura, e di sponsor privati e gli oneri complessivi a carico della Regione Umbria sono individuati nel limite massimo di euro 200.000. Gli oneri connessi alla promozione ed organizzazione di iniziative culturali connesse alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario sulla base delle esperienze maturate in contesti analoghi, ivi comprese quelle relative alle principali iniziative di livello nazionale, dal Servizio regionale competente in materia di cultura sono state elaborate le seguenti stime:

Iniziative	Costo medio	Numero	Totale
------------	-------------	--------	--------

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

valorizzazione			
Rilevanza regionale	15.000	1	15.000
Rilevanza nazionale	30.000	1	30.000
Totale		2	45.000

Il fabbisogno è stimato quindi pari ad euro 45.000 per tale tipologia di iniziative.

Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 5 lo stesso prevede l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Unità di Missione. Lo stesso pertanto non termina effetti finanziari.

Il complesso degli oneri di cui all'articolo 5 risulta pertanto stimabile in euro 500.000 (192.000+ 63.000+ 200.000+45.000)

Articolo 6

L'articolo 6 prevede al comma 1 il sostegno ad attività di aggregazione sociale, culturale, ricreative finalizzate all'ascolto dei giovani sempre nell'ottica della ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Ai fini della stima degli oneri finanziari inerenti tali tipologia di attività si ritiene che le stesse possano essere quantificate avendo a riferimento iniziative analoghe promosse da enti ecclesiastici, oratori soggetti del terzo settore, centri di aggregazione giovanile con riferimento al valore medio delle contribuzioni della Regione Umbria pari ad euro 1.500. Ipotizzando il sostegno a 10 iniziative l'importo stimato degli oneri relativi ammonta ad euro 15.000.

Al comma 2 è previsto il sostegno della regione ad iniziative specifiche in ambito formativo e dell'istruzione volte a valorizzare la vita e le opere del Santo, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale, le scuole di ogni ordine e grado i centri di formazione della regione. Ai fini della stima degli oneri relativi si fa riferimento ad iniziative analoghe della regione e nello specifico all'attuazione del disposto di cui alla legge regionale 28 novembre 2014 , n. 23 Istituzione del Premio di laurea Peccati – Crispolti che prevede la concessione di due borse di studio dell'importo massimo di euro 3.000 cadauna per giovani laureati.

Considerando la tipologia dei destinatari e l'opportunità di prevedere la massima diffusione alle iniziative finalizzate alla conoscenza del pensiero e dell'opera di San Francesco, considerando di attivare tali tipologia di iniziative presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado anche con una rilevante differenziazione degli importi in funzione della tipologia di soggetti partecipanti in forma singola o collettiva, la stima degli oneri può essere individuata nell'importo di euro 6.000 per ciascun ordine di istruzione per un totale di euro 24.000.

Con riferimento alle previsioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 si ritiene di poter stimare anche sulla scorta di analoghe esperienze il contributo ai costi di organizzazione di eventi per i giovani di rilevanza internazionale che si terranno nel corso del 2026 individuando in euro 20.000 il contributo che in media potrà essere assicurato a tre iniziative, per un totale di euro 60.000 su richiesta dei soggetti promotori e proposta della Cabina di regia regionale.

Per quanto concerne le politiche di cui al comma 4 le stesse sono oggetto di programmazione e finanziamento nell'ambito dell'attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 in cui sono previste specifiche misure per favorire la partecipazione dei giovani al mercato del lavoro, all'accesso all'istruzione anche universitaria, all'inclusione sociale nell'ambito:

- dell'asse Occupazione Giovanile obiettivo specifico a) alle azioni:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) che prevedono uno stanziamento per l'annualità 2026 alla Missione Istruzione e diritto allo Studio Programma 08: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il Diritto allo Studio capitolo 3934 voci 8020 8025 ed 8038 pari ad euro 3.792.780,00
- Interventi per rafforzare l'istruzione tecnica superiore (ITS)- che prevedono uno stanziamento per l'annualità 2026 al capitolo 3937 voci 8020 8035 ed 8038 pari ad euro 1.626.845,39;
- dell'Asse Inclusione Sociale alle azioni:
 - obiettivo specifico h- azione: sostegno diritto allo studio universitario erogazione borse agli studenti in difficile condizioni economiche che prevedono uno stanziamento per l'annualità 2026 alla Missione Istruzione e diritto allo Studio Programma 08: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il Diritto allo Studio capitolo 3936 voci 8025 ed 8038 pari ad euro 3.690.000,00;
 - obiettivo specifico h e k con riferimento alle specifiche azioni da realizzare con le zone sociali che prevedono uno stanziamento nel triennio 2026 – 2028 alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 10: politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia al capitolo 3935 pari ad euro 9.430.618,87
- dell'Asse Istruzione e Formazione obiettivo specifico f) all'azione Borse di Studio Scolastiche che prevede uno stanziamento per il triennio 2026 – 28 Missione Istruzione e diritto allo Studio Programma 08: Politica regionale unitaria per l'istruzione e il Diritto allo Studio al capitolo 02823 voci 8020, 8025 ed 8038 complessivamente pari ad euro 7.440.000.

Per quanto concerne il comma 5 dell'articolo 5 lo stesso prevede l'individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi da parte della Giunta Regionale su proposta dell'Unità di Missione. Lo stesso pertanto non determina effetti finanziari.

L'importo stimato degli oneri di cui all'articolo 6 commi 1, 2 e 3 è pertanto pari ad euro 15.000 per le iniziative di cui al comma 1, euro 24.000 per le iniziative di cui al comma 2, euro 60.000 per le iniziative di cui al comma 3 per un totale di euro 99.000 arrotondato ad euro 100.000.

Articolo 7

Con l'articolo 7 viene disposto il sostegno della Regione Umbria alla realizzazione di un Hospice pediatrico all'interno di un presidio ospedaliero territoriale nell'ambito della programmazione regionale della rete delle cure palliative.

Le cure palliative pediatriche sono un diritto garantito dalla Legge 38/2010, che assicura ai minori con malattie inguaribili l'accesso a reti dedicate di terapia del dolore e cure palliative. Le Regioni hanno il compito di organizzare tali reti e definire requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture (hospice pediatriche inclusi). La Conferenza Stato-Regioni ha stabilito nel 2012 i criteri di accreditamento per hospice e servizi palliativi, poi integrati con un Accordo del 25 marzo 2021 specifico per la rete pediatrica, il quale dettaglia standard organizzativi per ogni nodo della rete (centri hub, hospice, assistenza domiciliare, etc.).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 31 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), disciplina l'assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita (Hospice), ponendola a totale carico del SSN.

La Regione Umbria non dispone di un Hospice pediatrico e, inoltre, deve raggiungere il pieno soddisfacimento degli standard del DM 77/2022 (con 8/10 posti letto in Hospice ogni 100.000 abitanti) e garantire la completa attivazione della Rete regionale delle Cure Palliative per adulti, nonché della Rete regionale delle Cure Palliative pediatriche.

Con regolamento regionale n. 2 del 12 aprile 2022 e ss.mm.ii sono stati disciplinati i requisiti autorizzativi dell'Hospice (codice classificazione R.1), quale struttura "dedicata all'assistenza delle persone di ogni età nella fase terminale della vita, affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta".

L'attenzione alle fragilità in particolare in età pediatrica vuole caratterizzare in maniera significativa l'impronta che il Servizio Sanitario Regionale intende dare alla programmazione sanitaria dei prossimi anni, in corso di pianificazione negli appositi contesti normativi regionali (Piano Socio Sanitario Regionale).

La proposta di attivazione dell'hospice si inserisce nel contesto di riconfigurazione dei presidi ospedalieri territoriali, che sarà attuata nell'ambito della complessiva riqualificazione della rete regionale delle cure palliative e della rete regionale ospedaliera, oggetto della programmazione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2025-2030 inserendosi nell'ambito del "Piano di potenziamento delle cure palliative e delle Rete regionale delle cure palliative" approvato con DGR n. 79 del 30/01/2026 in attuazione della Legge 197/22 e DM 77/22.

L'intervento prevede una parziale riconversione funzionale del presidio e la rimodulazione volumetrica di spazi preesistenti, integrata dalla realizzazione di aree comuni funzionali agli standard assistenziali previsti. La struttura edilizia è già funzionale e funzionante, pertanto saranno necessari esclusivamente interventi specificamente finalizzati alla riqualificazione delle aree e all'allestimento mobiliare e tecnologico da dedicare all'attivazione dell'hospice pediatrico con inizialmente 6 camere di degenza.

L'impegno di spesa stimato, pari a circa 2 milioni di euro, trova copertura finanziaria mediante il reinvestimento di economie di gestione derivanti da fondi patrimoniali già stanziati nel bilancio d'esercizio dell'Azienda Sanitaria Territoriale competente,

Con DD 14 giugno 2024, n. 6431 è stata disposta la pubblicazione nel BUR dell'Accordo tariffe 2024 in attuazione della DGR 465/2024; detto Accordo stabilisce, tra l'altro, le tariffe per gli Hospice (337,52 € tariffa base e 371,27 € tariffa massima – tariffe giornaliere a persona interamente a carico del SSR) pertanto, in relazione alla stima dei costi di gestione dell'Hospice pediatrico, si tiene conto delle tariffe vigenti coerentemente con quanto attualmente disposto dalla DGR 465/2024 per l'hospice, nonché del dimensionamento di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ciascun nucleo di cui può comporsi la struttura (minimo 6 pazienti, ai sensi del RR 2/2022). Una valutazione complessiva risulta essere pari a circa 590/650 mila euro anno a nucleo (6 pl), tenendo conto di un tasso di occupazione del 80% e della differenza tra la tariffa base e massima, a valere sulle risorse del fondo sanitario destinate all'erogazione dei LEA,

Relativamente alla continuità assistenziale e l'operatività della struttura le stesse saranno assicurate attraverso l'impiego di personale in possesso di comprovate competenze specialistiche, nel rispetto del vincolo di invarianza della spesa e dell'equilibrio organico complessivo dell'Azienda Sanitaria.

Per quanto riguarda, quindi, i requisiti organizzativi, funzionali e di personale, gli stessi saranno garantiti nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

L'hospice pediatrico sarà la struttura di riferimento per la rete delle cure palliative pediatriche regionali.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo delle risorse ordinarie del Fondo Sanitario Regionale (FSR), nonché dei fondi specificatamente destinati alle cure palliative e delle quote destinate agli investimenti da riprogrammare, senza ulteriori o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Umbria.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8

Nel corso del Giubileo 2025, l'investimento regionale ha consentito il potenziamento del TPL con l'aggiunta di linee dedicate e/o con il potenziamento di linee esistenti di particolare interesse per pellegrini e turisti in tutta la Regione Umbria.

La previsione per il Giubileo Francese 2026 ha consentito di stimare medesime necessità, con una concentrazione dell'interesse e dei flussi nei siti francescani regionali, quali Assisi, Gubbio, Spoleto, Valnerina, Perugia, Terni, Narni, Lago Trasimeno, etc.

Con riferimento all'articolo 8 ai fini della stima degli oneri previsti al comma 1 relativi al potenziamento del trasporto pubblico locale di cui al comma 1 si è proceduto dapprima a determinare il costo medio chilometrico relativo praticato dal fornitore dei servizi TPL relativo ai servizi aggiuntivi realizzati con riferimento al Giubileo della Misericordia del 2025, aggiornato al 2026 pari ad euro 2,64 a km.

E' stata altresì considerata l'attivazione ovvero il potenziamento dei servizi di TPL durante i fine settimana per 6 mesi e le giornate prevedibili di maggior afflusso durante l'anno in occasione di eventi e celebrazioni di particolare rilievo.

Le giornate considerate sono quindi pari a $26 \times 2 = 52 + 20$ per un totale 72 giornate durante l'anno arrotondate a 75.

Si è altresì stimato il numero dei chilometri delle principali tratte di collegamento dei luoghi francescani della regione ottenendo un valore a circa 2.000 km giorno.

Moltiplicando il valore dei km giornalieri per il costo medio chilometrico km si ottiene un costo giornaliero pari ad euro 5.280.00 che moltiplicato per il numero delle giornate di potenziamento del servizio determina una quantificazione finanziaria degli oneri pari ad euro 396.000 arrotondati all'importo di euro 400.000.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le risorse regionali potranno assicurare il potenziamento dei servizi in un limitato numero di giorni, mentre la previsione dei flussi riguarda un numero superiore di periodi di alto flusso durante il periodo del Giubileo Francese.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 le stesse non determinano nuovi oneri finanziari in quanto la quota associativa annuale a carico della Regione Umbria relativa alla partecipazione all'associazione "Vie e Cammini di Francesco", cui la regione ha già aderito nel 2025, pari ad euro 30.000 annui, trova già copertura negli stanziamenti di cui al capitolo 00845_S del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Parimenti le attività di cui al comma 4 di promozione dei cammini attraverso il portale turistico regionale denominato Umbriatourism sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale essendo i costi del medesimo già coperti con gli stanziamenti destinati alla promozione turistica.

Articolo 9

Le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 1 individuano le modalità e le forme di attivazione del sistema regionale di protezione civile a fronte del prevedibile massiccio afflusso di visitatori in Umbria in occasione delle celebrazioni francescane del 2026.

Tali disposizioni individuano diverse tipologie di soggetti coinvolti riferibili al sistema regionale di protezione civile.

Per quanto concerne gli oneri afferenti la gestione delle attività di protezione civile e di supporto operativo necessarie durante tutto il corso del 2026 per la gestione dei principali eventi e manifestazioni in programma si è individuata come riferimento la tipologia di costi che sono stati sostenuti con riferimento all'anno giubilare 2025.

Per quanto concerne gli oneri di cui al comma 1 si è stimato un costo medio dei rimborsi per ciascun volontario impegnato per giornata pari ad euro 30 che comprendono in media e per ciascun volontario gli oneri derivanti dall'applicazione degli art. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018.

Si è considerato altresì un numero di 100 giornate in cui è necessaria la presenza di volontari della protezione civile ed un numero di volontari impiegati pari a 40 per un totale di 4.000 giornate/volontario individuando per tale voce di costo una stima pari ad euro 120.000.

Le disposizioni di cui al comma 2 le stesse riguardano la concessione di contributi agli enti locali rispetto alla gestione le previsioni relative agli enti locali sono state considerate 20 giornate di afflusso di particolare rilievo e che richiedono allestimenti ovvero interventi specifici nel corso dell'anno a fronte di eventi e celebrazioni afferenti l'VIII centenario e sono state pertanto considerati i seguenti parametri di riferimento:

- costo orario del personale categoria C euro 17 come da CCNL
- numero ore straordinario a persona 6
- personale coinvolto 16

Per tale voce si stima pertanto in media l'utilizzazione di straordinario pari a 6 ore X 16 unità di personale X giornate 20=1920 arrotondato a 2.000 ore complessive.

Moltiplicando questo dato per il costo orario da CCNL pari a 17 euro orari il costo stimato x questa voce di spesa risulta essere pari ad euro 34.000.

Per quanto concerne le attrezzature di sicurezza – transenne e simili- si fa riferimento a valori di mercato di noleggio a metro lineare pari a 5 euro comprensivo di posizionamento e recupero. Valutando congruo un impiego di 250 metri lineari di transenne in media per ciascuna giornata si ottiene un valore per i noleggi di questa tipologia di attrezzature l'importo di euro 1.250 a giornata che a sua volta moltiplicato per 20 giornate restituisce una stima pari

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ad euro 25.000 di oneri relativi a tale tipologia di beni che si rappresenta sarebbero aggiuntive rispetto a quelle già in possesso degli enti locali.

Altri costi stimati per tale tipologia di oneri sono riferiti a materiali di consumo generi ed altri noleggi per cui si prevede un costo medio di euro 1.000 per ciascuna giornata che moltiplicato per 20 giornate determina oneri stimati pari a pari ad euro 20.000.

Il complesso delle stime effettuate con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono riepilogate nella tabella seguente:

Tipologia di oneri	Valore Unitario in euro	Quantità	Totale
Rimborsi sistema volontariato protezione civile	30	4.000	120.000
Costo orario straordinario personale enti locali personale categoria C come da CCNL vigente	17	2.000	34.000
Costi noleggio attrezzature sicurezza posate in opera e recuperate post evento al metro lineare	5	5.000	25.000
Costo noleggio altri beni per sicurezza e materiali di consumo - Stima a corpo euro 1.000 a giornata	1.000	20	20.000
Totale			199.000

Il comma 3 dell'articolo 9 prevede in supporto del sistema regionale di protezione civile da parte delle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle Prefetture. Essendo tale supporto rientrante nelle attività istituzionali dei soggetti costituenti detto sistema nazionale lo stesso è assicurato a legislazione vigente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e non determina pertanto nuovo o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il comma 4 dell'articolo 9 prevede il potenziamento temporaneo e mirato dei servizi sanitari territoriali, ospedalieri ed emergenza-urgenza, inclusi i servizi di pronto soccorso e le altre strutture sanitarie insistenti sulle aree interessate dagli eventi e dalle celebrazioni francescane. Tale potenziamento è previsto avvenga nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da disposizioni statali.

Il comma 5 dell'articolo 9 prevede che le risorse derivanti da disposizioni nazionali vigenti o sopravvenute possano concorrere alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti operativi del sistema di protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I costi stimati riferibili all'articolo 9 sono pertanto quantificati in euro 199.000 ed arrotondati ad euro 200.000.

Riepilogo effetti finanziari DDL:

Norma Disegno di legge	Descrizione Norma	Entrata/spe sa	Morfologia	Natura	Onere finanziario			Saldo netto da Finanziare					
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
articolo 3	Attività di informazione e comunicazione realizzate dalla Regione	S	Una tantum	Corrente	300.000	0	0	300.000	0	0	Missione 01, Programma 01, Titolo I	-	
articolo 4	Sostegno alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati	S	Una Tantum	Corrente	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	Missione 05, Programma 02, Titolo 1		
articolo 5	Iniziative della Regione	S	Una tantum	Corrente	500.000	0	0	500.000	0	0	Missione 05, Programma 02, Titolo 1		
articolo 6	Iniziative in materia di politiche giovanili	S	Una Tantum	Corrente	100.000	0	0	100.000	0	0	Missione 6, Programma 02, Titolo I		
articolo 8	Accessibilità luoghi francescani	S	Una Tantum	Corrente	400.000	0	0	400.000	0	0	Missione 10, Programma 01, Titolo I		
articolo 9	Attività protezione civile	S	Una Tantum	Corrente	200.000	0	0	200.000	0	0	Missione 11, Programma 01, Titolo 1		
Totale oneri finanziari DDL					2.500.000	0	0	2.500.000	0	0			
	"Fondo speciale provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti"	S	Una Tantum	corrente	0	0	0	-2.500.000	0	0	Missione 20, Programma 03, Titolo 1,		

Disegno di legge: “Disposizioni per la celebrazione dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi e per la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell’opera, della cultura e dell’eredità del Santo.”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito di quei valori fondamentali che caratterizzano la propria identità, quali:

- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale, economica e territoriale, della valorizzazione delle differenze;
- la cultura, l'educazione e la valorizzazione dei giovani;
- la cura della salute della persona e dell'ambiente;
- l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la cultura del lavoro e dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell'Umbria;

celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'VIII Centenario della morte e promuove iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità culturale e spirituale che si è consolidata nei secoli in nome del Santo.

Art. 2*(Esercizio delle funzioni legate alle
celebrazioni dell'VIII Centenario)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le funzioni legate alle celebrazioni dell'VIII Centenario, di attuazione e gestione, sono incardinate presso la Presidenza della Regione. A supporto della Presidenza è preposta l'unità di missione quale sede di raccordo interdirezionale tra le strutture regionali competenti.

2. L'unità di missione di cui al comma 1 non costituisce struttura organizzativa autonoma, non comporta l'istituzione di nuovi uffici né l'incremento della dotazione organica regionale ed è costituita mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili nell'ambito degli uffici esistenti, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

3. L'unità di missione è incardinata nel Servizio competente in materia di affari generali, cerimoniale e comunicazione della Presidenza della Regione, che assicura il supporto amministrativo, contabile e organizzativo necessario allo svolgimento delle attività di coordinamento connesse alle celebrazioni integrato dalle direzioni regionali competenti per materia e da tre componenti dell'Ufficio di Gabinetto della Presidente.

4. L'unità di missione ha il compito di promuovere e favorire le iniziative riguardanti la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi secondo le finalità e le disposizioni di cui alla presente legge.

5. L'unità di missione propone alla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Giunta regionale, ai fini della sua approvazione, il programma regionale celebrativo dell'ottavo centenario e le linee prioritarie di intervento, provvede altresì, al coordinamento regionale delle attività ed alla formulazione di proposte di cui alla presente legge, trasmette inoltre, le iniziative riconosciute al Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140 (Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi) per l'inserimento nel calendario nazionale degli eventi. Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4 della legge n. 140/2022.

6. La partecipazione ai lavori dell'unità di missione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e può essere prevista, a supporto dei lavori del medesimo, la partecipazione di personale degli Enti strumentali della Regione, in particolare di Sviluppo Umbria S.p.A..

7. Sul portale istituzionale della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, è realizzata una sezione autonoma dedicata alle celebrazioni, destinata a raccogliere, documentare e rendere visibili tutte le iniziative promosse, patrocinate o riconosciute di particolare autorevolezza dalla Giunta regionale in raccordo con il Comitato nazionale, al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

Art. 3

(Attività di informazione e comunicazione realizzate dalla Regione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione predispone e realizza un programma integrato di informazione e comunicazione finalizzato alla

conoscenza presso l'opinione pubblica nazionale ed internazionale della celebrazione dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

Art. 4

(Sostegno alle iniziative dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati)

1. La Regione sostiene le iniziative dei comuni e province dell'Umbria e di altri soggetti pubblici o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore, nella realizzazione di interventi che hanno lo scopo di promuovere e diffondere il pensiero francescano, mediante riconoscimento di contributi alle spese sostenute per le medesime, commisurati alla rilevanza delle iniziative esercitando altresì, un'azione di coordinamento di tali iniziative in raccordo con quelle promosse dal Comitato nazionale istituito ai sensi della legge 140/2022. Restano fermi i compiti del Comitato medesimo in ordine ai programmi e ai piani di cui all'articolo 4 della legge n. 140/2022.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Regione favorisce forme di collaborazione con altre regioni o paesi esteri, con le quali diffondere la conoscenza della vita, delle opere, del pensiero e dell'eredità spirituale del Santo anche attraverso la stipula di appositi accordi e/o intese.

Art. 5*(Iniziative della Regione)*

1. La Regione, al fine di celebrare e di promuovere i valori della pace, della fratellanza, della tutela dell'ambiente e della solidarietà, incarnati dalla figura di San Francesco d'Assisi, su proposta dell'unità di missione, sostiene le iniziative culturali promosse da soggetti pubblici e privati, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura nell'arte e nel patrimonio storico, documentale e letterario quali:

- a) il sostegno alle produzioni cinematografiche e di documentari, artistiche, teatrali e alla realizzazione di mostre;
- b) la partecipazione agli oneri per l'organizzazione di una mostra sulla figura di San Francesco come rappresentata nella pittura nel corso dei secoli, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le modalità operative di svolgimento della stessa;
- c) la valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario al fine di diffondere il pensiero francescano anche attraverso l'attività celebrativa degli enti territoriali, rimettendo ad un accordo con il Ministero della cultura le relative modalità operative.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'unità di missione, disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno alle iniziative di cui al comma 1.

Art. 6*(Iniziative in materia di solidarietà e politiche giovanili)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Regione Umbria nel segno dei valori francescani e riconoscendo il ruolo dei giovani nella società quali agenti fondamentali del cambiamento e dello sviluppo sociale, su proposta dell'unità di missione, supporta le iniziative che favoriscono le attività di aggregazione sociale, culturale, ricreativa finalizzate all'ascolto e all'accoglienza dei giovani e dei soggetti a rischio di emarginazione o di povertà, nonché destinate al sostegno dei centri di aggregazione.
2. La Regione sostiene altresì, le iniziative finalizzate ad assicurare il diritto all'istruzione, nonché quelle in ambito formativo, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico Regionale, le scuole di ogni ordine e grado ed i centri di formazione della regione, ispirate alla vita ed alle opere del Santo ed alla conoscenza della sua figura come rappresentata nell'arte nel corso dei secoli.
3. La Regione Umbria riconoscendo il ruolo dei giovani nella società, nel segno dei valori francescani, ne promuove il sostegno attraverso l'attivazione di politiche che favoriscano l'avviamento nel mondo del lavoro e della ricerca, nonché il diritto all'inclusione sociale dei giovani e delle persone con disabilità.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'unità di missione, individua le forme di attuazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e ne disciplina i criteri e le modalità di partecipazione e sostegno.

Art. 7

*(Inserimento nella rete regionale delle
cure palliative pediatriche di un
hospice pediatrico)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Regione Umbria, in coerenza con la programmazione regionale in materia di cure palliative, sostiene la realizzazione di un hospice pediatrico, come “opera segno” dell’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi individuato in un presidio ospedaliero territoriale, quale struttura inserita nella rete regionale delle cure palliative.
2. L’hospice pediatrico di cui al comma 1 è destinato ad assicurare, nell’ambito della rete regionale, percorsi assistenziali integrati, continuativi e multidisciplinari rivolti a minori nell’ambito delle cure palliative, in coerenza con il fabbisogno sanitario regionale, a garanzia dell’erogazione dei LEA e secondo gli indirizzi definiti dal Piano socio sanitario regionale e da ulteriori atti di programmazione regionale.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale, senza ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti modifiche e integrazioni agli atti di programmazione sanitaria, organizzativa e finanziaria vigenti, nel rispetto del limite di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Art. 8

(Interventi per l’accessibilità dei luoghi francescani)

1. La Regione, al fine di favorire l’accessibilità ai luoghi francescani sul territorio regionale, predispone un programma per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale sia all’interno del territorio regionale sia in collegamento con le altre regioni, con riferimento alle previsioni connesse ai

flussi di visitatori ed allo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni legate all'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

2. La Regione favorisce la conoscenza e la fruizione della rete delle vie e dei cammini francescani che insistono sul territorio regionale nell'ambito del sistema dei cammini di cui all'articolo 15, lettera a) della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo).

3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione mediante la partecipazione in qualità di socio fondatore all'Associazione "Vie e Cammini di Francesco" persegue:

a) l'adozione strategie condivise di valorizzazione delle vie e cammini tra istituzioni centrali, regionali e locali, gestori di itinerari, associazioni, enti religiosi, operatori pubblici e privati e comunità ed enti locali;

b) la realizzazione di programmi e progetti finalizzati al miglioramento della fruibilità, dell'accessibilità e dei servizi di accoglienza,

c) l'implementazione di sistemi di monitoraggio, per la raccolta di dati su flussi turistici e sui relativi impatti

d) il coordinamento delle varie iniziative, centrali, regionali e locali, attraverso la costruzione di reti di operatori e di partenariati nazionali e internazionali;

e) la promozione di progetti di accoglienza donativa.

4. La Regione attraverso il portale della Regione per il Turismo, promuove la conoscenza e la fruizione del sistema dei cammini francescani, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 9

(Attività di protezione civile connesse agli eventi francescani)

1. Ai fini della gestione del notevole afflusso di visitatori e pellegrini connesso alle celebrazioni dell'VIII Centenario della transizione di San Francesco, la Regione, in coerenza con la legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Sistema regionale di protezione civile), promuove e coordina, d'intesa con le Province, i Comuni interessati e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, le attività di previsione, prevenzione, preparazione e gestione delle situazioni di emergenza e di affollamento, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte in Elenchi di altre Regioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione con lo Stato e con gli altri livelli di governo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi agli enti locali, nei limiti dei maggiori oneri dagli stessi sostenuti per gli interventi di protezione civile strettamente connessi agli eventi e alle celebrazioni francescane, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'ordinamento contabile regionale e della programmazione finanziaria vigente.

3. Le attività di cui al presente articolo si svolgono in coordinamento con il Sistema nazionale di protezione civile, anche per il tramite delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo competenti, nel quadro dei principi di leale collaborazione e di unitarietà dell'intervento, mediante la stipula di

protocolli, intese o altri strumenti di cooperazione istituzionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione, in raccordo con le aziende sanitarie regionali, assicura il potenziamento temporaneo e mirato dei servizi sanitari territoriali, ospedalieri ed emergenza-urgenza, inclusi i servizi di pronto soccorso e le altre strutture sanitarie insistenti sulle aree interessate dagli eventi e dalle celebrazioni francescane, al fine di garantire l'adeguata assistenza sanitaria ai visitatori, ai pellegrini e alla popolazione residente. Tale potenziamento è attuato nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ferma restando la possibilità di utilizzo di risorse aggiuntive derivanti da disposizioni statali o da altri strumenti di finanziamento sovraordinati.

5. Ove disposizioni della legislazione statale vigente o sopravvenuta prevedano specifici stanziamenti destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi delle attività di protezione civile e dei correlati interventi sanitari connessi alle celebrazioni dell'VIII Centenario della morte di San Francesco d'Assisi, tali risorse possono concorrere, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle medesime disposizioni statali, alla copertura degli oneri sostenuti dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti operativi del sistema regionale di protezione civile per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 10*(Norma finanziaria)*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'annualità 2026 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'annualità 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'annualità 2026 alla Missione 6 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero", Programma 02 "Giovani" del Bilancio di previsione 2026-2028.
4. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 alla Missione annualità 2026 alla Missione 10 "Trasporti", Programma 02 "Trasporto pubblico locale" del Bilancio di previsione 2026-2028.
5. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'annualità 2026 alla Missione 11 "Soccorso Civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2028.

6. Agli oneri di cui ai commi da 1 a 5 pari a complessivi euro 2.500.000,00, si fa fronte mediante utilizzo del "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", previsto negli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2026 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2026-2028.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 04/02/2026

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, RISORSE UMANE, CULTURA,
AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Stefania Proietti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 04/02/2026

Presidente Stefania Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge